

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-678 del 06/02/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CABOT ITALIANA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 190 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI PRODUZIONE DI NERO DI CARBONIO (PUNTO 4.1E DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-718 del 06/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - **CABOT ITALIANA SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 190 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI PRODUZIONE DI NERO DI CARBONIO (PUNTO 4.1E DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Cabot Italiana SpA avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 190 (P.IVA 01125400398) risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 10/10/2024 (acquisita con PG/2024/183324 del 10/10/2024), riguardante:

- l'installazione di un generatore di vapore di emergenza alimentato a gas naturale di potenza termica nominale pari a 4,185 MWt (afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera E36), da attivare solamente nei periodi in cui la caldaia esistente della Centrale termoelettrica di stabilimento non è in funzione, in caso quindi di suoi fermi programmati o di emergenza;
- il mantenimento fino al 31/12/2025 dell'impianto pilota (skid) per effettuare ulteriori test di decarbonizzazione del tail gas;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

CONSIDERATO che il progetto di "installazione di un nuovo generatore di vapore d'emergenza a servizio dello stabilimento", rientrante nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, veniva sottoposto a procedura di valutazione ambientale preliminare e non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 16/04/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/70113);

ACQUISITA in data 26/11/2024 con PG/2024/213948 la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/186744 del 16/10/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 27/06/2024 per un importo pari a € 500,00;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

CONSIDERATO che:

- per effetto del silenzio assenso di cui all'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore procedeva all'attuazione delle modifiche comunicate;
- ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva in data 09/10/2025 (ns. PG/2025/178921) a comunicare la data di messa in esercizio (23/10/2025) della nuova caldaia per produzione vapore di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E36, coincidente con la messa a regime. In data 24/11/2025 il gestore provvedeva altresì alla trasmissione dei risultati degli autocontrolli sull'emissione in atmosfera convogliata E36 effettuati all'atto della messa a regime (ns. PG/2025/208347), da cui emerge il rispetto del pertinente valore limite di emissione previsto per il parametro NOx nell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs n. 152/2006 e smi (100 mg/Nm³). In fase di analisi di messa a regime si rileva tuttavia che, pur nel rispetto del valore di portata massima attesa dei fumi (dichiarato dal gestore nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica non sostanziale e assunto in autorizzazione), il valore

assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata risulta superiore al 35% del valore autorizzato, per cui necessitano approfondimenti;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla Ditta **Cabot Italiana SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 190 (P.IVA 01125400398), per l'installazione IPPC esistente di produzione di nero di carbonio (punto 4.2e dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi è da considerare:
 - l'avvenuta installazione e messa a regime in data 23/10/2025 di un nuovo generatore di vapore saturo di emergenza alimentato a gas naturale, per la produzione di vapore a bassa pressione a servizio delle utilities dello stabilimento, da attivare solamente nei periodi in cui la caldaia esistente della Centrale termoelettrica di stabilimento non è in funzione, in caso quindi di suoi fermi programmati o di emergenza. È previsto un utilizzo medio di circa 15 giorni all'anno, che può arrivare ad un massimo di circa 45 giorni all'anno, nell'annualità in cui è prevista la fermata biennale programmata della Centrale termoelettrica. Il generatore potrà inoltre essere avviato per poche ore all'anno per permettere ai tecnici incaricati di compiere le manutenzioni periodiche, così come definite dal Manuale di uso e manutenzione della macchina.
 - La nuova caldaia di emergenza avente potenza termica nominale pari a 4,185 MWt, afferente al punto di emissione in atmosfera E36, è dotata di un bruciatore a bassa emissione di NOx, collegato alla linea interna di distribuzione del metano.
 - È posizionata nell'area ovest dello stabilimento, in un'area già impermeabilizzata e dotata di un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche. A fianco del generatore di vapore di emergenza è installato anche un serbatoio d'accumulo per l'acqua di alimento, per garantire una migliore gestione del reintegro dell'acqua all'interno della caldaia. L'acqua destinata al reintegro della caldaia viene demineralizzata mediante processo di osmosi inversa, attraverso l'utilizzo

dell'impianto esistente presente in stabilimento. Il vapore prodotto viene immesso nell'esistente circuito interno a servizio delle utilities di stabilimento, previa laminazione effettuata da apposita valvola riduttrice, che permetterà di regolare la pressione del vapore (valore tipico di circa 3,5 barg);

- il mantenimento fino al 31/12/2025 dell'impianto pilota (skid) per effettuare ulteriori test di decarbonizzazione del tail gas;

2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le **emissioni convogliate** sono aggiornate integrando i limiti stabiliti al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi, con i seguenti:

Limiti emissioni

...omissis...

PUNTO DI EMISSIONE E36 - Generatore di vapore di emergenza alimentato a gas naturale (potenza termica nominale 4,185 MWt) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	7.000
Temperatura (°C)	230
Altezza (m)	14
Sezione (m ²)	0,23
Durata (h/giorno)	emergenza
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5 (I)
NO _x	100
SO _x	35 (I)
NOTE: (I) Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Le prescrizioni impartite per le emissioni convogliate nello stesso paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi sono integrate con le seguenti:

Prescrizioni

...omissis...

- 24) *Il generatore di vapore di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E36 può funzionare esclusivamente in alternativa alla Centrale termoelettrica di stabilimento, afferente al punto di emissione E100, quindi in caso di fermi programmati o di emergenza della predetta centrale. Il generatore potrà inoltre essere avviato per il tempo strettamente necessario per permettere ai tecnici incaricati di compiere le manutenzioni periodiche, così come definite dal Manuale di uso e manutenzione della macchina.*
- 25) ***Entro 2 mesi** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, alla luce dei risultati dei rilievi effettuati all'atto della messa a regime della nuova caldaia di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E36, deve essere presentata ad ARPAE una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini*

dell'allineamento al valore di portata autorizzato ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Gli obblighi di monitoraggio stabiliti per le emissioni convogliate nello stesso paragrafo D2.4.2 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi sono integrati con i seguenti:

Monitoraggio

...omissis...

Deve essere tenuta registrazione delle manutenzioni periodiche effettuate alla caldaia di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E36.

- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per il **rumore** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite nel paragrafo D2.8 dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi, con quanto di seguito riportato:

Prescrizioni

...omissis...

- 5) ***Entro 2 mesi*** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, il gestore deve trasmettere ad ARPAE il documento di impatto acustico aggiornato con la nuova situazione impiantistica secondo la norma UNI 11143-5 (anche mediante simulazione di funzionamento visto le caratteristiche di funzionamento in emergenza non prevedibili della caldaia).

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.